

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In data 16/06/2010 i Signori: Gea Bianco, Paola Ceglia, Elena Menin dichiarano di voler costituire un'associazione culturale. Tale associazione sarà denominata "ARTENNE" e avrà la sua sede in via Castel Mirafiori 13, 10042 Nichelino (TO).

STATUTO COSTITUTIVO

Art. 1 - È costituita l'Associazione Culturale "ARTENNE", libera associazione di fatto, apatica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 - L'Associazione Culturale "ARTENNE" persegue i seguenti scopi: diffondere la cultura artistica nel mondo giovanile e non; ampliare la conoscenza della cultura artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; allargare gli orizzonti metodologici per approcciarsi a eventi e manifestazioni culturali, con particolare riferimento alle arti visive contemporanee, ma non solo; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale della fruizione museale e culturale e in ogni forma artistica; porsi come punto di riferimento per quanti vogliono imparare e capire il mondo dell'arte ad ogni livello e in ogni ambito, da quei settori più conosciuti a quelli più periferici delle discipline artistiche; occuparsi di didattica dell'arte, a tutti i livelli e per qualsiasi ente sia esso pubblico o privato, sia nelle strutture museali che in qualsiasi altro tipo di struttura, anche scolastica; registrare qualsiasi attività considerabile utile per i fini dell'associazione utilizzando i formati più idonei per la manifestazione; organizzare visite guidate per spazi ed eventi; organizzazioni di eventi culturali tematici destinati a pubblici specifici; allestimenti di esposizioni artistiche; promozione e valorizzazione del patrimonio culturale con accesso universale per le categorie protette; creazione di materiale divulgativo digitale e cartaceo; attivazione di tirocini universitari; promuovere le attività dell'associazione in campo editoriale e multimediale (realizzazione e pubblicazione di articoli, atti dei convegni, giornali, riviste, calendari, siti, etc...); lavorare all'integrazione delle molteplici entità sociali e culturali; valorizzazione del patrimonio culturale per persone con disabilità, allestendo per loro laboratori didattici specifici.

Art. 3 - "ARTENNE" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti, lezioni, corsi di storia dell'arte per tutte le fasce d'età, mostre ed esposizioni; attività di formazione per coloro che vogliono approcciarsi al mondo storico artistico, fruizione museale; attività editoriale (pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, e cataloghi di mostre); promuovere un nuovo linguaggio e una nuova metodologia da diffondere agli Enti e strutture interessate.

Art. 4 - L'associazione "ARTENNE" è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. *Soci fondatori*: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere decisionale e sono esonerati dal versamento di quote annuali. I *Soci fondatori* avranno potere decisionale sia sulle attività dell'Associazione sia sulle modalità del loro svolgimento. I *Soci fondatori* avranno il compito di assegnare le attività tra i soci a propria discrezione. *Soci ordinari*: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale che il *Consiglio Direttivo* ha stabilito di libera determinazione del socio aderente; hanno il diritto di proporre progetti o attività da svolgere insieme, avranno assegnati, a discrezione dei *Soci fondatori*, alcuni dei compiti dell'associazione. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione. L'ammissione dei soci è deliberata dal *Consiglio Direttivo*. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il *Consiglio Direttivo* dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dell'associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

Art. 5 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso in nessun caso.

Art. 6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il

Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni.

Art. 7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Qualsiasi proposta di cambiamento dello statuto dovrà avere il benessere dei *Soci fondatori*, solo con il loro parere favorevole sarà effettuato e votato dai *Soci ordinari*.

Art. 8 - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal *Consiglio Direttivo* e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il *Consiglio Direttivo* deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'*Assemblea ordinaria* ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. La convocazione dei soci deve avvenire mediante atto scritto inviato per raccomandata almeno 14 giorni prima dell'adunanza o mediante mail inviata almeno 4 giorni prima dell'adunanza.

Art. 10 - Gli organi dell'associazione sono: l'*Assemblea ordinaria* dei soci; il *Consiglio Direttivo*; il *Presidente*.

Art. 11 - L'*Assemblea ordinaria* dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal *Consiglio Direttivo* o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l'*Assemblea ordinaria* è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'*Assemblea straordinaria* delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso per via telematica e o telefonica almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, con specificazione dell'ordine del giorno e del luogo fissato per l'adunanza. Ciascun socio potrà rappresentare un altro socio (e non più) purché munito di regolare delega scritta. Non raggiungendo il numero legale la convocazione è rinviata a non più di 30 giorni dalla data stabilita. Le delibere dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal *Presidente* e *Segretario* della seduta.

Art. 12 - L'*Assemblea ordinaria* ha i seguenti compiti: elegge il *Consiglio Direttivo*, il *Collegio dei revisori* e il *Collegio dei probiviri*; approva il bilancio preventivi e consuntivo; approva il regolamento interno. L'*Assemblea straordinaria* delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'associazione ma non gli scopi sociali prefissati. All'apertura di ogni seduta l'*Assemblea* elegge un *Presidente* ed un *Segretario* che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13 - Il *Consiglio Direttivo* è composto dai *Soci Fondatori*. Il *Consiglio Direttivo* è validamente costituito quando sono presenti 2 membri su 3.

Art. 14 - Il *Consiglio Direttivo* è l'organo esecutivo di "ARTENNE". Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: il *Presidente*; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il *Consiglio Direttivo* ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'*Assemblea*; formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione.

Art. 15 - Il *Presidente* dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il *Consiglio Direttivo*, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del *Consiglio Direttivo*.

Art. 16 - Le riunioni dell'Associazione potranno essere differenti dalla sede legale in via Castel Mirafiori 13, Nichelino, TO, previa comunicazione a tutti i soci. L'associazione potrà istituire uffici anche in altre località.

Art. 17 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'*Assemblea straordinaria*. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18 - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate e comunque afferenti all'esecutività dei progetti.

Art. 19 - Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Associazione Culturale "ARTENNE", via Castel Mirafiori 13, Nichelino, TO
Gea Bianco

Paola Ceglia

Torino, 16 Giugno 2010
Elena Menin